

**CONCESSIONE DI SERVIZI  
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR- CAFFETTERIA  
PRESSO LA SEDE DEL MUSEO NAZIONALE  
DELL'AUTOMOBILE "AVV. GIOVANNI AGNELLI"**

**CAPITOLATO D'ONERI**

## INDICE

### **Art. 1) DEFINIZIONI.**

Nell'ambito del presente capitolato (“**Capitolato**”):

- per “**MAUTO**” o “**Museo**” si intende il Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”, sia come ente concedente sia come complesso immobiliare sito in Torino, in Corso Unità d’Italia 40, presso cui devono svolgersi i Servizi;
- per “**Concessionario**” si intende il soggetto, singolo o associato o raggruppato o consorziato, risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- per “**Parti**” si intendono il MAUTO e il Concessionario;
- per “**Terzi**” si intendono aziende e/o privati che, in virtù di un accordo siglato con il Mauto per l’affitto temporaneo di spazi museali, organizzano presso tali spazi eventi di diversa natura (conferenze, convegni, celebrazioni, cene, feste di compleanno, etc.) autorizzati dal Mauto;
- per “**Capitolato**” si intende il presente capitolato, relativo all’affidamento in concessione del Servizio;
- per “**Caffetteria**” si intende lo spazio che ospita i locali siti all’interno del MAUTO dove si presta il servizio di bar-caffetteria;
- per “**Servizio**”: si intende l’organizzazione delle risorse e delle attività volte all’erogazione del servizio di bar-caffetteria nei locali siti al piano terra del MAUTO (Allegato 1), comprendente la preparazione e somministrazione di bevande calde e fredde, una selezione di piatti caldi e freddi (primi e secondi piatti, dessert, etc.) da consumarsi al tavolo, oltre a toast, panini e snack di vario tipo, gelateria e pasticceria sia fresca che confezionata, da consumarsi al banco e/o al tavolo;
- per “**Concessione**” si intende il contratto di affidamento in concessione della gestione del Servizio, stipulato tra il MAUTO e il Concessionario;
- per “**Offerta Tecnica**”, “**Offerta Economica**” e “**Piano Economico Finanziario**” si intendono rispettivamente l’offerta tecnica, l’offerta economica e il piano economico finanziario presentati dal Concessionario nell’ambito della Procedura;
- per “**Procedura**” si intende la procedura aperta promossa dal MAUTO al fine di aggiudicare la Concessione.
- per “**Piazza**” si intende la superficie interna al MAUTO di circa 1000 mq posta al piano terra, a cui si accede dall’ingresso e che introduce al percorso di vista. È perimetrata, da un lato, dalla barriera dei tornelli per l’accesso al percorso museale e dai lati destra e sinistra dalle vetrate (Allegato n. 2).
- per “**Terrazza**” si intende lo spazio semicoperto posto al primo piano a cui si accede dai locali dal Centro Congressi.
- Per **Centro Congressi, Foyer, Galleria Nord**, si intende lo spazio posto al primo piano

- per “**Sala Formula**” si intende la sala allestita al piano primo del percorso di visita del MAUTO, in cui sono esposte le vetture da competizione che hanno fatto la storia del motorismo sportivo mondiale (Allegato n. 2).

## **Art. 2) OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE.**

- 2.1.** La Concessione ha per oggetto la gestione del “Servizio” da parte del Concessionario presso la sede del MAUTO. Il servizio di bar-caffetteria è identificato come servizio aggiuntivo di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 42/2004.
- 2.2.** La controprestazione a favore del Concessionario consiste nella cessione del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio. Il servizio è concesso in esclusiva al Concessionario.
- 2.3.** Il Concessionario è tenuto al pagamento a favore del MAUTO dei canoni come specificato nel presente capitolato (di cui all’art. 4), nell’importo corrispondente a quello indicato nell’Offerta Economica..
- 2.4.** Al fine di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle offerte, si allega al presente Capitolato una rilevazione effettuata dal MAUTO sul pubblico in funzione del numero di visitatori (Allegato n. 3).

## **Art. 3) ONERI DEL CONCESSIONARIO.**

- 3.1.** Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla Concessione. Il Concessionario si impegna, altresì, ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del Servizio.
- 3.2.** Il Concessionario esegue il Servizio nel rispetto della normativa applicabile, della Concessione, delle istruzioni impartite dal MAUTO e della regola dell’arte.
- 3.3.** La gestione del Servizio è effettuata dal Concessionario a sue integrali spese e a sua esclusiva responsabilità anche per quanto concerne l’operato del suo personale e dei suoi collaboratori e consulenti.
- 3.4.** Il Concessionario assume il rischio economico di impresa e il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive connessi alla gestione del Servizio affidato in Concessione e ne tiene conto nell’elaborazione del Piano Economico Finanziario.
- 3.5.** Il Concessionario non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza con quelle effettuate in esecuzione della Concessione.
- 3.6.** Ai sensi dell’art. 171, comma 3, del D.lgs. 50/16 la Concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico-Finanziario presentato dal Concessionario nella Procedura.
- 3.7.** Sono a carico del Concessionario per tutta la durata della Concessione, tra l’altro, i seguenti oneri con i relativi costi:
  - a) progettazione e realizzazione di nuovi allestimenti e arredi alternativi a quelli esistenti nei locali Caffetteria in conformità al progetto presentato con l’Offerta Tecnica e approvati dal MAUTO;
  - b) allacciamenti telefonici, internet e le utenze;

- c) adempimenti previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi per lo svolgimento del Servizio anche con riguardo al personale impiegato;
- d) regolamentazione dell'entrata e uscita del personale e dei fornitori previo accordo con il MAUTO;
- e) mantenimento dei locali Caffetteria puliti e sgombri;
- f) mantenimento in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, di impianti, attrezzature, arredi, compresi quelli di proprietà del MAUTO, e in generale dei beni e degli strumenti necessari per l'esecuzione del Servizio;
- g) interventi di manutenzione straordinaria dei beni e arredi destinati all'esecuzione del Servizio, anche in occasione del verificarsi di eventi imprevisti;
- h) assunzione integrale di costi per imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione del Servizio;
- i) rispetto della normativa ambientale anche in materia di deposito e smaltimento rifiuti;
- j) assunzione di ogni onere relativo ad imposte, diritti, tasse o tributi in relazione ad ogni aspetto inerente allo svolgimento del Servizio;
- k) assunzione integrale dei costi relativi a riparazioni o ripristini per danneggiamenti intervenuti dopo l'inizio dell'esecuzione nei locali destinati alla prestazione del Servizio;
- l) adozione di misure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del Servizio;
- m) adozione di misure e procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente e aggiornamento delle stesse in caso di modifiche normative;
- n) approntamento delle misure necessarie ed opportune a prevenire ed evitare incidenti e danni alle persone, alle collezioni e alle strutture museali durante l'esecuzione del Servizio;
- o) responsabilità per ogni danno, sottrazione, alterazione subita dai beni presenti nei locali in cui si svolge il Servizio, ad eccezione del deterioramento determinato dalla normale usura.

**3.8.** Sono, inoltre, a carico del Concessionario gli oneri di garanzia e assicurativi previsti nel presente Capitolato e ogni altro costo ed onere per l'esecuzione del Servizio nel rispetto della normativa, della Concessione e della regola dell'arte.

**3.9.** Il Concessionario dichiara e riconosce di aver preso visione e di conoscere il Codice Etico del Museo (disponibile sul sito [www.museoauto.com](http://www.museoauto.com)) e si impegna a rispettarne le prescrizioni.

#### **Art. 4) CANONI DI CONCESSIONE – MODALITA' DI PAGAMENTO.**

**4.1.** Il Concessionario è tenuto al pagamento di canoni annui a favore del MAUTO negli importi risultanti dall'Offerta Economica presentata nella Procedura e così articolati:

- a) canone annuo fisso, oltre IVA e
- b) quota percentuale del fatturato annuo per la gestione del Servizio.

In aggiunta il Concessionario è tenuto al pagamento di una quota percentuale pari al 10% sul fatturato generato da Terzi) come da definizione all'art 1 del presente Capitolato

**4.2.** Per fatturato annuo si intende il fatturato di vendita conseguito dal Concessionario negli spazi oggetto di concessione al netto di eventuale imposta sul valore aggiunto. I costi per il personale individuato per l'esecuzione del Servizio sono integralmente a carico del Concessionario.

**4.3.** Per fatturato generato da Terzi precedentemente indicato si intende il fatturato dei servizi prestati presso spazi museali selezionati dal Museo per eventi organizzati da Terzi. Tale percentuale è fissa ed è richiesta parimente a tutte le società che svolgano tale servizio presso il MAUTO.

**4.4.** Il pagamento da parte del Concessionario degli importi di cui all'art. 4.1. viene effettuato con separati bonifici bancari su conto corrente intestato al MAUTO indicando la relativa causale come segue:

- a) canone annuo fisso: bonifico bancario da effettuarsi con cadenza trimestrale in quattro rate anticipate entro il 10 del primo mese previa ricezione fattura;
- b) quota percentuale del fatturato per la gestione del Servizio: bonifico bancario da effettuarsi con cadenza mensile il giorno 20 di ogni mese. A tal fine il Concessionario trasmette al Referente per

il MAUTO puntuale resoconto sugli incassi della Caffetteria ogni fine mese.

- 4.5.** Per ogni giorno di ritardo nel pagamento anche di uno solo dei canoni rispetto ai termini indicati nell'art. 4.3. saranno computati gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231/2002 s.m.i.
- 4.6.** In caso di ritardo nel pagamento anche di uno solo dei canoni superiore a 15 giorni, il MAUTO potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

#### **Art. 5) DURATA DELLA CONCESSIONE.**

- 5.1.** La Concessione ha durata di **5 (cinque) anni**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Concessione.
- 5.2.** Almeno 12 mesi di calendario prima della scadenza del periodo di durata iniziale della Concessione di cui al punto 5.1, il Concessionario dovrà comunicare a mezzo PEC la propria disponibilità alla prosecuzione della Concessione **per ulteriori 5 (cinque) anni** agli stessi termini e condizioni economiche previste nella medesima.
- 5.3.** Entro i 3 (tre) mesi successivi il MAUTO risponderà al Concessionario per fargli conoscere se intenda o meno accettare la sua domanda di prosecuzione del rapporto contrattuale di cui al punto 5.2.
- 5.4.** E' in ogni caso espressamente esclusa ogni ipotesi di rinnovo tacito e/o di proroga tacita e/o per fatti concludenti della presente Concessione.
- 5.5.** Al Concessionario non spetterà alcun compenso, corrispettivo, indennizzo o mancato utile tanto nel caso di mancata accettazione da parte del MAUTO della sua richiesta di prosecuzione della Concessione di cui agli artt. 5.2 e 5.3.
- 5.6.** Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs n. 50/2016 il MAUTO si riserva di prorogare la durata della Concessione per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente per un periodo di 6 (sei) mesi: in tal caso il Concessionario è tenuto alla prestazione dei Servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla Concessione.

#### **Art. 6) REFERENTE DEL MAUTO E RESPONSABILE DI CONCESSIONE.**

- 6.1.** Il referente per il MAUTO, incaricato di trasmettere le istruzioni o comunicazioni inerenti alla Concessione e alla gestione del Servizio, è il Responsabile Amministrativo ("**Referente per il MAUTO**").
- 6.2.** Il Concessionario, all'atto di avvio della gestione del Servizio, deve comunicare per iscritto al MAUTO il nominativo del responsabile e rappresentante per tutte le attività e comunicazioni relative alla Concessione (di seguito "**Responsabile di Concessione**"). Ogni comunicazione effettuata al Responsabile di Concessione si intenderà effettuata al Concessionario.
- 6.3.** Il Responsabile di Concessione coordina l'esecuzione del Servizio e verifica che lo stesso sia eseguito in conformità al presente Capitolato e alla Concessione. A tal fine assicura la propria reperibilità durante l'orario di apertura dei locali del bar-caffetteria.
- 6.4.** Il Responsabile di Concessione può cumulare le funzioni di responsabile amministrativo e

responsabile del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio.

- 6.5.** Il Responsabile di Concessione si occupa di trasmettere al MAUTO i resoconti degli incassi mensili effettuati dal Concessionario necessari per la quantificazione dei canoni dovuti dal Concessionario ai sensi dell'art. 4.1 della presente Concessione.
- 6.6.** Spetta al Responsabile di Concessione, tra l'altro, la trasmissione della documentazione relativa alla gestione del Servizio con le modalità e nei termini di cui all'art. 14.

#### **Art. 7) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**

- 7.1.** Il Servizio è prestato in conformità a quanto previsto nella Concessione, nel presente Capitolato, nell'Offerta Tecnica del Concessionario e nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamento o provvedimenti amministrativi applicabili e della regola dell'arte.
- 7.2.** Il Concessionario esegue il Servizio con proprie risorse economiche e finanziarie, umane, mezzi e attrezzature, in piena autonomia organizzativa.
- 7.3.** Il Concessionario, pur coordinandosi continuativamente con il MAUTO al fine di garantire la massima efficienza nell'erogazione del Servizio, eserciterà, nei confronti del proprio personale, in maniera esclusiva ed autonoma tutti i poteri di legge riconosciuti al datore di lavoro.
- 7.4.** Il MAUTO potrà richiedere, in ogni momento, con adeguata motivazione, la sostituzione di personale ritenuto non idoneo alla prestazione del Servizio. Nel caso in cui il MAUTO riceva reclami o lamentele in ordine al comportamento del personale addetto al Servizio, la motivazione per la richiesta di sostituzione si considera sin d'ora adeguata e ragionevole e il Concessionario provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla richiesta scritta del MAUTO.
- 7.5.** Le modalità di esecuzione del “**Servizio**” sono le seguenti:
- a) apertura della Caffetteria tutti i giorni di apertura del Museo: da lunedì: dalle ore 10.00 alle 14.00; da martedì a domenica: dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
  - b) entro la fine del mese, e in ogni caso con congruo anticipo, il MAUTO trasmette al Concessionario un calendario generale delle aperture e chiusure del mese successivo, comprese le eventuali aperture o chiusure straordinarie;
  - c) previa richiesta scritta del Concessionario, il MAUTO si riserva di approvare variazioni in aumento a tale orario per la gestione del Servizio, segnalando eventuali necessità operative e gestionali (ad esempio, impedire l'accesso agli altri spazi museali);
  - d) il Concessionario non può modificare in diminuzione l'orario del Servizio, salvo che tale modifica non sia stata, per iscritto, preventivamente autorizzata dal MAUTO;
  - e) la Caffetteria sarà allestita nei locali individuati nella planimetria allegata (Allegato n. 1) che il Museo concede in uso al Concessionario;
  - f) l'allestimento e gli arredi attualmente presenti nei locali Caffetteria sono di proprietà del MAUTO e potranno essere sostituiti dal Concessionario con nuovi allestimenti e arredi, con costi a suo carico esclusivo, in conformità al progetto presentato in sede di Offerta tecnica;
  - g) è fatto divieto di utilizzo di fiamme libere e bombole di gas nelle aree interne del Museo; è consentito l'utilizzo di apparecchiature elettriche e piani a induzione;
  - h) i metodi di pagamento che dovranno essere disponibili presso la Caffetteria dovranno essere quanto meno i seguenti:
    - contanti;
    - carte di credito e di debito appartenenti almeno ai circuiti Visa e Mastercard;
    - Satispay e altre tipologie di moneta elettronica.
- E' gradito è l'utilizzo dei seguenti metodi:
- Paypal

- Wechat
- Ticket Restaurant.

Il Concessionario dovrà dotarsi a propria cura e spese delle attrezzature necessarie ad attivare tali modalità di pagamento;

- i) il Concessionario dovrà attenersi agli elementi presentati nell'Offerta Tecnica: eventuali variazioni dovranno essere autorizzate preventivamente per iscritto dal Museo;
- j) il Concessionario deve esporre nella Caffetteria, permanentemente e in modo visibile, i prezzi dei prodotti in vendita. Il MAUTO si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi applicati dal Concessionario e di chiederne una revisione in caso di rilevata incongruità rispetto ai prezzi di mercato;
- k) il personale destinato alla Caffetteria dovrà parlare correntemente almeno una lingua straniera tra inglese, francese e spagnolo e tenere nei confronti del pubblico un comportamento improntato alla massima attenzione e educazione, oltre ad essere in grado di gestire picchi di affollamento e presenza di scolaresche numerose;
- l) il Concessionario pratica lo sconto eventualmente proposto nella propria Offerta Tecnica ai dipendenti del MAUTO.

## **Art. 8) LOCALI ED ATTREZZATURE ASSEGNATI AL CONCESSIONARIO**

- 8.1.** Il locale Caffetteria sarà consegnato provvisto di impiantistica di base inclusa predisposizione di cappa aspirante, finiture architettoniche e arredi attualmente presenti. Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'allacciamento elettrico, al nuovo allestimento e alla sistemazione di nuovi arredi, supporti e impianti aggiuntivi in conformità al progetto presentato in sede di Offerta Tecnica; l'arredamento esistente dovrà essere smaltito a carico del Concessionario, previo invio dell'elenco dei beni da smaltire per lo scarico inventario del MAUTO.
- 8.2.** Il Concessionario, inoltre, si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali presso cui svolge il Servizio, comprese le zone di carico e scarico nonché alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del medesimo.
- 8.3.** Il Concessionario si obbliga a programmare le forniture necessarie all'esecuzione del Servizio preferibilmente nella giornata di chiusura al pubblico del MAUTO (lunedì pomeriggio a partire dalle ore 14.00) e, in ogni caso, secondo modalità che non impattino sull'attività museale, sul pubblico e su altri operatori museali.
- 8.4.** Il Concessionario non ha a disposizione dei magazzini ubicati all'interno del Museo.

## **Art. 9) VARIANTI.**

- 9.1.** Il Concessionario non può apportare alcuna variante alle modalità di esecuzione del Servizio previste nel Capitolato senza il preventivo consenso scritto del MAUTO.

## **Art. 10) PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.**

- 10.1.** Il Concessionario non è tenuto all'osservanza della clausola sociale in quanto alla data di pubblicazione del Bando di gara a causa delle chiusure imposte dalla pandemia non è attivo alcun servizio caffetteria presso il Museo e ciò a far data dal mese di marzo 2020, con risoluzione del rapporto di lavoro a far data da 22 dicembre 2021.

- 10.2.** Il Concessionario dovrà garantire la presenza di personale in numero e con caratteristiche adeguati alla efficiente realizzazione del Servizio secondo quanto indicato nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica. L'organico operativo dovrà in ogni caso prevedere le qualifiche di Responsabile di Concessione e di Responsabile di sala per la Caffetteria.
- 10.1.** Il personale del Concessionario addetto al Servizio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e dell'esperienza adeguata al ruolo rivestito. Si richiede che tanto l'addetto di turno alla gestione della cassa quanto il responsabile di sala, oltre ad avere comprovata esperienza nei ruoli rivestiti, abbiano conoscenza e parlino correttamente almeno una lingua straniera tra l'inglese, il francese o lo spagnolo.
- 10.2.** Il Concessionario dovrà provvedere a supplire all'eventuale assenza del personale addetto al Servizio in modo da garantire in qualsiasi momento la presenza di risorse con qualifiche e mansioni equivalenti del personale assente, sempre nel rispetto del numero minimo previsto nell'Offerta Tecnica e comunque adeguato a garantire l'efficienza del Servizio. Tutto il personale impiegato nello svolgimento del Servizio dovrà indossare la divisa ed essere munito di cartellino identificativo: la divisa e il prototipo del cartellino dovranno essere preventivamente approvati dal MAUTO. L'eventuale smarrimento del cartellino dovrà essere immediatamente comunicato al MAUTO per ragioni di sicurezza.
- 10.3.** Tutte le risorse umane proposte dovranno essere di gradimento del MAUTO, che si riserva a tal fine di svolgere, prima dell'avvio del Servizio, colloqui informativi per accertarne professionalità e competenza e di richiederne, per comprovate ragioni, la sostituzione.
- 10.4.** Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo entro due giorni dall'avvenuta variazione, indicando i relativi dati di identificazione (competenze, qualifica, responsabilità e tipologia di rapporto di lavoro).
- 10.5.** Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali, incendi e tutela dell'ambiente e si adegua a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione della Concessione, ed alle prescrizioni che il MAUTO si riserva in ogni momento di indicare al Concessionario. Il Concessionario si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del Servizio, tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica sono necessarie e opportune per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nell'esecuzione dei Servizi, nonché dei terzi (visitatori o dipendenti del MAUTO), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che il Servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza ai sensi del d.Lgs. 81/2008. Il Concessionario dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei locali e comunque nei luoghi in cui deve prestare il Servizio e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività in Concessione, e altresì dichiara che si renderà parte attiva nel farle rispettare. Le Parti, per tutta la durata della Concessione, si impegnano a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti al Servizio e a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con specifiche misure individuate dai rispettivi DVR. Resta inteso e precisato che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività del Concessionario privi di interferenze esterne. Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione del Servizio o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. In relazione a quanto previsto nel presente Capitolato, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il MAUTO da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario medesimo, dai suoi fornitori e/o collaboratori autonomi, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione dei Servizi. Il Concessionario si impegna inoltre ad istruire il personale impiegato sui rischi e



le misure di sicurezza da applicare nell'esecuzione del Servizio e a incaricare il Responsabile di Concessione di coordinarsi a tal fine con il responsabile per la sicurezza del MAUTO.

**Art. 11) ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.**

- 11.1.** Il Concessionario trasmetterà al MAUTO prima dell'inizio dell'esecuzione del Servizio la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici per il personale impiegato nel Servizio.
- 11.2.** Il MAUTO si riserva di richiedere periodicamente la certificazione DURC al Concessionario al fine di verificare il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi.

**Art. 12) DIVIETO DI CESSIONE. DISCIPLINA DELLA SUB-CONCESSIONE.**

- 12.1** Il Concessionario non può cedere in tutto o in parte la Concessione.
- 12.2** In caso di subconcessione, si applica l'art. 174, comma 5 del D.lgs. 50/16. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del MAUTO per l'esecuzione dei Servizi.

**Art. 13) VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DEL MAUTO.**

- 13.1.** Il MAUTO potrà in qualsiasi momento richiedere al Concessionario l'esibizione dei libri contabili o di qualunque altro documento inerente all'esecuzione del Servizio; il Concessionario si impegna a riscontrare tempestivamente le richieste del MAUTO.
- 13.2.** Il MAUTO si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni ed i commenti degli utenti del Servizio in ordine alle prestazioni rese dal Concessionario.
- 13.3.** Il Concessionario si obbliga ad informare per iscritto il MAUTO di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dagli utenti del Servizio ed a corredare tale informazione con rapporti contenenti spiegazioni, giustificazioni e proposte utili. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno direttamente al MAUTO saranno trasmessi al Concessionario, che sarà chiamato a fornire per iscritto alla stessa spiegazioni e giustificazioni.
- 13.4.** Il MAUTO potrà procedere in ogni momento ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona conduzione del Servizio e la piena applicazione, da parte del Concessionario, di tutte le norme vigenti con particolare attenzione a quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale, senza che il Concessionario possa opporsi.
- 13.5.** La vigilanza sulla gestione del Servizio sarà svolta dagli uffici competenti del MAUTO, che potrà convocare con cadenza periodica il Responsabile della Concessione per verificare la qualità e il buon funzionamento dei Servizi ed il rispetto delle scadenze concordate.
- 13.6.** Il Concessionario è tenuto a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno di durata della Concessione il resoconto delle attività e prestazioni svolte. Tale elaborato ha la finalità fornire indicazioni utili per il miglioramento continuo della gestione del Servizio. Il Concessionario deve realizzare il resoconto attraverso dati, analisi quantitative e *report*, al fine di evidenziare punti di forza e problematiche e di proporre soluzioni di miglioramento e ottimizzazione. Il resoconto deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati:
- introduzione generale relativa all'andamento annuale;
  - tabelle sui risultati economici e analisi degli incassi;

- relazione sulla tipologia di utenza;
- soluzioni apportate alle criticità riscontrate;
- problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni;
- soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione.

Si attende dal Concessionario un ruolo propositivo, atto a individuare problematiche e soluzioni utili al miglioramento del Servizio verso l'utenza.

- 13.7.** La relazione verrà consegnata in formato elettronico al Referente del MAUTO e si considererà approvata dal MAUTO qualora entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione non sia inviata al Concessionario alcuna richiesta di chiarimenti o integrazioni. La mancata presentazione del resoconto è causa di risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 16.
- 13.8.** Il Concessionario dovrà, inoltre, tenere informato il MAUTO sull'andamento gestionale del Servizio presentando ogni mese (entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento) apposito prospetto sintetico di resoconto contabile e di vendita, da inviare al Referente del MAUTO. Il MAUTO si riserva il diritto di predisporre un apposito prospetto *standard* che il Concessionario sarà obbligato ad utilizzare contenente le voci qui indicate ed ogni altra informazione ritenuta dalla MAUTO opportuna o necessaria.
- 13.9.** Al termine della Concessione, entro i successivi 180 giorni, il Concessionario deve produrre il resoconto finale della Concessione contenente informazioni consuntive e aggregate dei dati già riportati nei singoli resoconti semestrali. La mancata presentazione del resoconto finale comporta l'applicazione di penale, come previsto dall'art. 16.

#### **Art. 14)            RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E ONERI ASSICURATIVI.**

- 14.1.** Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, causati al MAUTO o a terzi o subiti nell'esecuzione del Servizio e derivanti dal mancato puntuale adempimento degli obblighi contrattuali o previsti dalla normativa.
- 14.2.** Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il MAUTO da qualsiasi pretesa, a qualsiasi titolo, relativa alla mancata corresponsione da parte del Concessionario dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio.
- 14.3.** Il Concessionario dovrà, prima dell'avvio del Servizio, stipulare e mantenere attiva per tutta la durata della concessione con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di tutti i danni eventualmente procurati al MAUTO e a soggetti terzi, inclusi i dipendenti del MAUTO, comunque connessi alla prestazione del Servizio. Tale polizza dovrà coprire tutti i rischi comunque connessi alla gestione e allo svolgimento del Servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario dovrà fornire al MAUTO quietanza annuale di avvenuto pagamento della polizza entro il 31 dicembre di ogni anno solare.
- 14.4.** Il Concessionario si impegna, entro 10 giorni dalla stipula della presente Convenzione, a presentare al MAUTO una polizza assicurativa a copertura di ogni rischio per i locali che ospitano la Caffetteria il cui contratto dovrà espressamente indicare:
- a) il contenuto: vale a dire il costo di sostituzione dei beni del MAUTO concessi in uso al Concessionario ed eventualmente il valore per la sostituzione dei beni di proprietà del Concessionario;
  - b) il Ricorso Terzi per la copertura dei danni a cose di terzi esterne ai locali occupati per un massimale di € 1.000.000,00.
- Nella polizza dovranno altresì essere inserite delle estensioni a copertura di atti vandalici, furti, esplosioni, fenomeni elettrici, allagamenti, manomissioni, etc) con massimale annuo almeno pari a:
- Fabbricato euro 500.000,00

- Contenuto euro 200.000,00
- Furto euro 30.000,00

Il Concessionario dovrà fornire al MAUTO quietanza annuale di avvenuto pagamento della polizza entro il 31 dicembre di ogni anno.

- 14.5.** Il Concessionario dovrà, altresì, presentare polizza assicurativa avente ad oggetto la mancata corresponsione dei trattamenti retributivi e del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali cui il Concessionario è tenuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell'esecuzione del Servizio. Tale polizza dovrà avere efficacia per l'intera durata della Concessione e fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione.
- 14.6.** Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente approvate dal MAUTO e il Concessionario dovrà prima dell'avvio del Servizio consegnarne al MAUTO copia sottoscritta.
- 14.7.** Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al MAUTO, ai dipendenti e ai consulenti del MAUTO dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque si avvalga per la prestazione del Servizio in Concessione, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Museo per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

#### **Art. 15) CAUZIONE DEFINITIVA.**

- 15.1.** Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 il Concessionario dovrà costituire e trasmettere al MAUTO, prima della stipulazione della Concessione, idonea garanzia per l'importo pari al 10% dell'importo della Concessione individuato nella sommatoria dei canoni indicati nell'Offerta Economica del Concessionario. Nel calcolo dell'importo della Concessione non è computata la parte opzionale: nel caso di esercizio dell'opzione di cui all'art.5.1., il Concessionario dovrà costituire nuova garanzia. La cauzione definitiva è posta a copertura degli oneri connessi al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni della Concessione nella forma della fideiussione bancaria, della polizza fideiussoria assicurativa o della fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. n. 385/1993. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del MAUTO.

#### **Art. 16) PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

- 16.1.** Ad eccezione dei casi in cui l'inadempimento sia tale da comportare la risoluzione della Concessione, il MAUTO, fatto salvo ogni eventuale maggior danno subito a causa dell'inadempimento, applicherà al Concessionario le seguenti penali:
- a) mancata osservanza, da parte anche di una sola delle persone impiegate dal Concessionario per l'esecuzione del Servizio, dell'obbligo di indossare le divise di lavoro e/o i supporti identificativi di cui all'art. 10.2: € **150,00** (centocinquanta/00) al giorno per ogni infrazione rilevata;
  - b) violazioni relative all'utilizzo di impianti, attrezzature, arredi, materiali per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal Capitolato: penale pari ad € **300,00** (trecento/00) al giorno per il numero di giorni impiegati al ripristino o alla sostituzione del bene danneggiato, salvo il maggior danno materiale subito dal bene stesso;
  - c) interruzione del Servizio e/o chiusura anticipata e/o mancata apertura o apertura ritardata: € **1.000,00** (mille/00) al giorno per ogni giorno di interruzione fino al completo ripristino della funzionalità del Servizio; in tal caso, in particolare, il maggior danno consiste anche nella mancata vendita;

- d) atteggiamento degli addetti ai Servizi non corretto nei confronti dei visitatori e comunque non conforme agli standard del servizio del Museo, quali, a titolo di esempio, espletamento delle attività in modo non decoroso, non cortese ed educato e/o non tempestivo e comunque lesivo dell'immagine del MAUTO: **€ 500,00** (cinquecento/00) per ogni singolo episodio;
- e) mancata osservanza delle norme di sicurezza: **€ 3.000,00** (tremila/00) per ogni violazione e ritardo nella trasmissione del resoconto sugli incassi della Caffetteria **€ 300,00** (trecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- f) mancata trasmissione del resoconto finale della gestione dei Servizi entro 180 giorni dalla scadenza del termine di durata della Concessione: **€ 1.500,00** (millecinquecento/00).

**16.2.** È causa di risoluzione di diritto della Concessione il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) importo delle penali maturate superiore al 10% dell'importo della Concessione;
- b) mancata costituzione o mantenimento per tutta la durata della Concessione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- c) ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio: si intendono "ripetute" le violazioni reiterate dopo n. 2 lettere di richiamo scritto da parte del MAUTO;
- d) grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili;
- e) mancata rendicontazione annuale;
- f) fallimento o altra procedura concorsuale, messa in liquidazione, cessazione di attività del Concessionario;
- g) sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. del legale rappresentante del Concessionario e/o di un componente dell'organo amministrativo passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/16 o per reati che incidono sulla moralità professionale;
- h) inadempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio;
- i) inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse inerenti alle attività di gestione dei Servizi;
- j) cessione in tutto o in parte della Concessione a terzi;
- k) svolgimento, in via diretta o indiretta, di attività concorrenziali con la gestione del Servizio in Concessione.

**16.3.** Nei casi di cui all'art. 16.2. il MAUTO contesta per iscritto l'inadempimento al Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a n. 7 giorni per porvi tempestivo rimedio ed indicando altresì le modalità di adempimento. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o il Concessionario non risponda e comunque non ponga in essere integralmente le misure ed i rimedi richiesti dal MAUTO, la Concessione si intende risolta ad ogni effetto, salvo il risarcimento del danno subito dal MAUTO per effetto dell'inadempimento.

**16.4.** La Concessione potrà essere risolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. nel caso di:

- a) ritardo superiore a 15 giorni nel pagamento anche di uno solo dei canoni previsti dall'art. 4.1.,
- b) mancata presentazione della relazione annuale come previsto dall'art. 13.6;
- c) mancata apertura della Caffetteria per tre giornate consecutive;
- d) mancata prestazione del servizio di *catering* in occasione di eventi organizzati dal Museo.

**16.5.** In tutti i casi di risoluzione il MAUTO incamera la cauzione definitiva di cui all'art. 15, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

**16.6.** In tutti i casi di risoluzione il Concessionario è tenuto al pagamento di quanto sino a quel momento dovuto al MAUTO a titolo di canoni di concessione di cui all'art. 4.1., nonché al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione, comprese le spese sostenute dal

MAUTO per l'affidamento del Servizio ad un nuovo concessionario.

**Art. 17) FORZA MAGGIORE. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.**

- 17.1** Si considera evento di forza maggiore qualsiasi evento imprevedibile o comunque non evitabile usando l'ordinaria diligenza, che renda impossibile il corretto adempimento degli obblighi posti a carico di ciascuna delle Parti nell'ambito della Concessione. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si considerano eventi di forza maggiore gli eventi di seguito elencati, purché non attribuibili direttamente ovvero indirettamente alla parte colpita:
- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse
- eventi impeditivi/ostativi derivanti da leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti od autorità, salvo che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente od omissivo della Parte cui essi si riferiscono;
- b) provvedimenti di pubbliche autorità che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti da una delle Parti, salvo che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente od omissivo della Parte cui essi si riferiscono;
  - c) ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di Stato e guerra civile;
  - d) terremoto o altre calamità naturali;
  - e) epidemie, pandemie o focolai epidemici che incidono sull'esecuzione degli Interventi.
- 17.2.** Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, la parte colpita da tale evento di forza maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni ad essa derivanti dalla Concessione per il tempo e nella misura in cui l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile o illegittimo a causa dell'evento di forza maggiore, a condizione che:
- a) comunichi immediatamente all'altra parte l'evento di forza maggiore verificatosi, i suoi effetti e la sua probabile durata;
  - b) comunichi all'altra parte tutte le possibili azioni poste in essere per ovviare all'evento di forza maggiore o limitarne le conseguenze;
  - c) comunichi tempestivamente all'altra parte la cessazione dell'evento di forza maggiore e ponga in essere quanto ragionevolmente possibile per minimizzarne gli effetti sulla Concessione, il tutto senza pregiudizio degli obblighi maturati a carico delle Parti fino al verificarsi dell'evento di forza maggiore.
- 17.3.** La parte non interessata dall'evento di forza maggiore avrà il diritto di sospendere l'adempimento degli obblighi su di essa gravanti nella stessa misura in cui gli obblighi gravanti sulla parte interessata dall'evento di forza maggiore non siano adempiuti a causa dello stesso.
- 17.4.** Gli artt. 17.2 e 13.3. non trovano applicazione con riferimento all'epidemia di COVID 19 se ancora in corso al momento di sottoscrizione della Concessione, salvo che non assuma connotati di eccezionalità tali da essere ricompresa negli eventi imprevedibili e non prevenibili di cui all'art. 17, comma 1, considerando che ad oggi si tratta di fenomeno acquisito nel riparto dei rischi contrattuali e non più ignoto o imprevedibile.
- 17.5.** In parziale deroga all'art. 1256, comma 2, del Codice Civile, la Concessione rimarrà comunque in vigore tra le Parti, e la parte colpita dovrà riprendere l'esecuzione dei propri obblighi non appena possibile dopo la cessazione dell'evento di forza maggiore, dandone relativa comunicazione all'altra parte.
- 17.6.** Nel caso in cui l'evento di forza maggiore perdurasse per un periodo consecutivo pari o superiore a 4 (quattro) mesi ovvero per un periodo complessivo superiore a 6 (sei) mesi nel corso del periodo di validità della Concessione dal momento in cui si è verificato, ogni parte avrà il diritto di recedere dalla Concessione stessa, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte.

**Art. 18) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ALLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE.**

- 18.1.** Alla data di scadenza o in qualunque ipotesi di cessazione della Concessione per qualsiasi causa il Concessionario dovrà sgomberare i locali in cui è stato prestato il Servizio dei beni installati (ad esempio allestimenti, attrezzature, supporti utilizzati per lo svolgimento del Servizio, etc..) senza alcun obbligo per il MAUTO di riscattarli o corrispondere per essi indennizzi, rimborsi o compensi di alcun genere. Qualora, tuttavia, il MAUTO manifesti interesse a mantenerli in tutto o in parte, le Parti negozieranno in buona fede il corrispettivo per la cessione di tali beni in proprietà al MAUTO secondo i valori di mercato correnti e tenuto conto dell'usura.
- 18.2.** Gli spazi, i locali, gli impianti e le attrezzature del MAUTO devono essere restituiti integri e in ottimo stato, eccetto il deterioramento derivante dall'uso pattuito. Le Parti provvederanno a redigere in contraddittorio verbale di constatazione dello stato dei locali ed inventario dei beni.

**Art. 19) TRACCIABILITA'.**

- 19.1.** Si applicano alla Concessione le disposizioni di cui alla Legge n.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 20) DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE.**

- 20.1.** Il MAUTO ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) determinando i costi relativi alla sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008. Prima dell'avvio del Servizio, il Concessionario sarà tenuto, previa ricognizione luoghi, a produrre le procedure di sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 81/2008, in base alle quali il MAUTO aggiornerà il DUVRI che è parte integrante della Concessione. Il DUVRI potrà essere oggetto di ulteriori aggiornamenti per tutta la durata della Concessione.

**Art. 21) CONTROVERSIE.**

- 21.1.** Per qualunque controversia relativa alla interpretazione, applicazione, validità, risoluzione o esecuzione della Concessione è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Torino. E' esclusa la clausola arbitrale.

**Art. 22) DISCIPLINA APPLICABILE E NORME REGOLATRICI.**

- 22.1.** L'esecuzione del Servizio e delle attività oggetto della presente Concessione è regolata:
- dalle clausole del contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
  - dalle disposizioni degli atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato d'oneri e relativi allegati);
  - dai documenti presentati dall'aggiudicatario in sede di gara;
  - dalle norme del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili;
  - da tutte le altre disposizioni normative afferenti alla natura del Servizio affidato.

**Art. 23) PRIVACY.**

- 23.1.** Il Concessionario è obbligato al rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché ad assolvere agli obblighi prescritti dalla legislazione nazionale (d.lgs n. 196/2003).

**Art. 24) ALLEGATI.**

**24.1.** Gli allegati al presente Capitolato ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

*Allegati:*

- 1) Planimetria spazi destinati al Bar- Caffetteria;
- 2) Planimetria generale con evidenza delle zone “Terrazza”, “Piazza” e “Sala Formula”;
- 3) Dati affluenza MAUTO.